

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avvocato Luisa Acampora, nella qualità di difensore di **Della Ragione Giuseppe**, (c.f. DLLGPP01T19F839C), nel giudizio nrg. **13809/2023** pendente dinanzi alla Sez. III del TAR Lazio – Roma, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito internet dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in ottemperanza al **Decreto del Presidente Sezione 3^a del TAR Lazio – Roma, n. 7462/2023 del 27/11/2023 emessa nel giudizio nrg. 13809/2023.**

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale:
TAR Lazio – Roma, nrg. 13809/2023.

2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:

- Della Ragione Giuseppe (**ricorrente**)
- Ministero della Salute in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Tor Vergata Università degli Studi di Roma in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie A. A. 2023-2024 in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- CINECA in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso introduttivo ed oggetto del giudizio:

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) della graduatoria finale di merito, pubblicata in data 20/09/2023, del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea triennale nelle professioni sanitarie a.a. 2023/2024, indetto da Tor Vergata Università degli Studi di Roma con decreto n. 1769/2023 – prot. n. 0035846 del 13/07/2023, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente;

b) della fase di valutazione del questionario del ricorrente, nonché delle successive fasi, tutte di competenza della Commissione esaminatrice, in relazione all'omessa attivazione della procedura di soccorso istruttorio ex art. 6 L. 241/90, ai fini dell'integrazione istruttoria necessaria per l'abbinamento del questionario del ricorrente alla relativa scheda anagrafica, al fine del suo inserimento in graduatoria;

c) del Bando di concorso se ed in quanto interpretato nel senso di impedire l'attivazione del soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 della L. 241/90;

d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente;

per la condanna:

e) dell'Amministrazione resistente all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio per l'inserimento del ricorrente nella graduatoria sub a);

nonché per l'accertamento:

h) del diritto del ricorrente al suo inserimento nella graduatoria sub a) ed all'immatricolazione nel corso di laurea nelle professioni sanitarie da lui prescelto;

3.1 Estremi dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti:

per l'annullamento, con i presenti motivi aggiunti, previa adozione di misure cautelari:

a) del verbale n. 4 del 16.9.2023 della Commissione esaminatrice del test di accesso ai corsi di laurea triennale nelle professioni sanitarie a.a. 2023/2024, indetto da Tor Vergata Università degli Studi di Roma, nella parte in cui dispone l'annullamento della prova del sig. Della Ragione Giuseppe;

- b) dei verbali della Commissione n. 1, 2 e 3 se ed in quanto lesivi per il ricorrente;
c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente;

3.2 Sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti:

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 7 DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 97 E 113 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE.

Con il primo motivo di ricorso si contesta che l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria della procedura di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie A. A. 2023-2024, indetta dalla Tor Vergata Università degli Studi di Roma, **è illegittima per assoluto difetto di motivazione.**

Infatti, nei confronti del sig. Della Ragione non è stato adottato alcun provvedimento specifico di esclusione.

Sull'obbligo di motivazione la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che *“l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione”* (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta che il comportamento del ricorrente o la sua prova **non integrano alcuno dei casi di annullamento della prova o di esclusione dalla graduatoria previsti dal Bando di concorso.**

Nessuno dei casi di esclusione ed annullamento della prova stabiliti dal Bando è applicabile alla vicenda del sig. Della Ragione, sicché la sua esclusione dalla graduatoria non trova riscontro nel Bando, o in altre previsioni, e, per tale ragione, non può che essere meritevole di annullamento.

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B) DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI

POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE.

Con il terzo motivo si contesta che l'errore in cui è incorso il ricorrente, apporre entrambe le targhette di riconoscimento sulla scheda anagrafica, poteva essere facilmente emendato attraverso l'attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e con i principi, da tale norma ricavati, applicabili anche alle procedure concorsuali pubbliche.

Infatti, la Commissione attraverso l'acquisizione dei dati username e password, consegnati ai candidati in sede di prova, avrebbe potuto ricondurre la prova, che il ricorrente ha sempre potuto visualizzare sul proprio profilo personale, al ricorrente stesso, unico soggetto abilitato ad accedere all'area riservata in questione.

Tale ultimo motivo è stato approfondito in sede di motivi aggiunti alla luce del contenuto del verbale della Commissione n. 4 del 16/9/2023, dal quale emerge che la Commissione di concorso aveva identificato il ricorrente in sede di scioglimento dell'anonimato e, quindi, avrebbe facilmente potuto contattarlo per reperire i dati necessari all'abbinamento del test.

Infine, con i motivi aggiunti sono stati riproposti i medesimi vizi già proposti nel ricorso principale.

4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:

la presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti in posizione utile nella graduatoria finale di merito, pubblicata in data 20/09/2023, del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea triennale nelle professioni sanitarie a.a. 2023/2024, indetto da Tor Vergata Università degli Studi di Roma con decreto n. 1769/2023 – prot. n. 0035846 del 13/07/2023, **si allega al presente avviso la graduatoria in questione con elenco nominativo dei controinteressati:**

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio – Roma con Decreto del Presidente della Sezione 3^a n. 7462/2023 del 27/11/2023 emessa nel giudizio nrg. 13809/2023.